



**COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA**  
Provincia di CASERTA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE DI CONCESSIONE PER  
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI  
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL  
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A  
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN  
STRUTTURE ATTREZZATE**

*(Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – articolo 1, commi 837-847)*

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 11/03/2021

## Articoli

Articolo 1 .....	4
Oggetto.....	4
Articolo 2 .....	4
Disposizioni generali .....	4
Articolo 3 .....	4
Presupposto del canone.....	4
Articolo 4 .....	4
Soggetto passivo .....	4
Articolo 5 .....	5
Commercio su arre pubbliche .....	5
Articolo 6 .....	5
Rilascio dell'autorizzazione.....	5
Articolo 7 .....	5
Criteri per la determinazione della tariffa .....	5
Articolo 8 .....	5
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici .....	5
Articolo 9 .....	5
Determinazione delle tariffe annuali.....	5
Articolo 10 .....	6
Determinazione delle tariffe giornaliere .....	6
Articolo 11 .....	7
Determinazione del canone.....	7
Articolo 12 .....	7
Mercati tradizionali e mercati periodici tematici .....	7
Articolo 13 .....	7
Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali .....	7
Articolo 14 .....	7
Occupazione per commercio itinerante .....	7
Articolo 15 .....	8
Modalità e termini per il pagamento del canone.....	8
Articolo 16.....	9
Accertamenti - Recupero canone .....	9
Articolo 17 .....	9
Sanzioni e indennità.....	9
Articolo 18 .....	10
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	10

Articolo 19 .....	11
Sospensione dell'attività' di vendita .....	11
Articolo 20 .....	11
Autotutela.....	11
Articolo 21 .....	11
Riscossione coattiva.....	11
Articolo 22 .....	12
Disposizioni finali.....	12
<b>Allegato A</b> - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI.....	12
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI .....	12
Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate .....	13
<b>ALLEGATO B- ELENCO AREE PUBBLICHE E STRADE</b>	
<b>ALLEGATO C-MODULISTICA</b>	

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e dell'art. 6 TUEL, D.lgs 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, DESTINATI A MERCATI realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di San Cipriano d'Aversa, come disciplinato dall'art 1 comma 837 e ss. della Legge 160/2019.

2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone si applica ai sensi del comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Articolo 2**

### **Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

## **Articolo 3**

### **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

## **Articolo 4**

### **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

## **Articolo 5**

### **Commercio su aree pubbliche**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
  - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
  - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.
  
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile dell'Area Tecnica U.T.C. con validità di 5 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

## **Articolo 6**

### **Rilascio dell'autorizzazione**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al Regolamento del mercato settimanale approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 37 del 01/07/2013 ed al quadro normativo vigente in materia.

## **Articolo 7**

### **Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

## **Articolo 8**

### **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
  
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "B" del presente Regolamento.

## **Articolo 9**

### **Determinazione delle tariffe annuali**

1. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, pari ad € 40,00 per il Comune di San Cipriano d'Aversa, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati applicando coefficienti, di cui alla Tabella allegata, deliberati dalla Giunta Comunale:
  - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
  - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20% rispetto alla 1a.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## **Articolo 10**

### **Determinazione delle tariffe giornaliere**

1. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, pari ad € 0,70 per il Comune di San Cipriano d'Aversa, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari applicando coefficienti, di cui alla Tabella allegata, deliberati annualmente dalla Giunta Comunale:
  - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
  - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è **ridotta** in misura del 20% rispetto alla 1a.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Nel caso di manifestazioni, eventi o programmi di eventi organizzati o promossi dal Comune, è possibile stabilire l'**esenzione** dal canone con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## **Articolo 11**

### **Determinazione del canone**

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una **riduzione del 30** per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

## **Articolo 12**

### **Mercati tradizionali e mercati periodici tematici**

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento del mercato settimanale.

## **Articolo 13**

### **Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali**

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento del mercato settimanale.

## **Articolo 14**

### **Occupazione per commercio itinerante**

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento del mercato settimanale.

2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

- a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
- b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.

4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.

5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 50 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.

6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

## **Articolo 15**

### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi, dall'Ufficio Tributi, utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio Tributi, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 2 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 - 31.5 - 31.7 - 31.10

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.5 - 31.7 - 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.



6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 3,00.

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 20 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

## **Articolo 16**

### **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Ufficio Tributi nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Tributi o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

## **Articolo 17**

### **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

g) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

## **Articolo 18**

### **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

### **Articolo 19** **Sospensione dell'attività di vendita**

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Responsabile Area Tecnica U.T.C. dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale

### **Articolo 20** **Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Responsabile Area Tecnica U.T.C. può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Responsabile Area Tecnica U.T.C.

### **Articolo 21** **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

## **Articolo 22** **Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
- 3.1 presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021.

### **Allegato A - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**

#### Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

##### 1. TARIFFA STANDARD: ANNUALE

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 40,00
2° categoria	€ 32,00

##### 2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNO PER METRO QUADR.
1° categoria	€ 0,70
2° categoria	€ 0,56

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

**Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate**

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	OCC.PERM.	COEFFICIENTI OCC.TEMP.
Tariffa oraria area mercatale fino a 9 ore		1,7
Mercato settimanale 7h – banchi beni durevoli (riduzione attività ricorrente 30%, art. 11 del Regolamento)		1,7
Mercato settimanale 7h – banchi alimentari (riduzione attività ricorrente 30%, art. 11 del Regolamento)		1,7
Occupazioni realizzata da spuntisti 7h		1,7
Occupazioni realizzate in occasione di Fiere		2,00
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e sagre		1,00
manifestazioni, eventi o programmi di eventi organizzati o promossi dal Comune (esenzione previa DGC)		

## ALLEGATO "B"

### Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente regolamento, è prevista la seguente classificazione delle strade e delle aree pubbliche cittadine:

#### 1ª CATEGORIA:

- AREE DESTINATE A MERCATI E PUBBLICITA' (PIAZZE / PARCHEGGI / SPAZI PUBBLICI COMUNALI / .):

N.RO	CENTRO ABITATO	UBICAZIONE
1)	"	<b><u>AREA MERCATALE</u></b> Via Campo d'Isola
2)	"	<b><u>L'ISOLA CHE NON C'ERA</u></b> Via Campo d'Isola
3)	"	<b><u>PIAZZA GENERALE DALLA CHIESA</u></b> C.so Umberto I° - angolo Via Cavour
4)	"	<b><u>PIAZZA SAN GIUSEPPE</u></b> Via Buonarroti
5)	"	<b><u>PARCHEGGIO VIA L. DA VINCI</u></b> Angolo C.so Umberto I°
6)	"	<b><u>PIAZZA G. MARCONI</u></b> Via Roma
7)	"	<b><u>PIAZZA A. RICCARDO</u></b> Via Roma angolo Via F. Serao
8)	"	<b><u>PIAZZA L. PICCOLO</u></b> Via Tonachelle angolo Via Brenta
9)	"	<b><u>PIAZZA DON PEPPINO DIANA</u></b> Via Delle Rose angolo Via Piave
10)	"	<b><u>PIAZZA INCORONATA</u></b> Via Novara angolo Via Forlì
11)	"	<b><u>PIAZZA FALCONE E BORSELLINO</u></b> Via Acquaro
12)	"	<b><u>PARCHEGGIO VIA MASCAGNI</u></b> Via Mascagni angolo Via Acquaro
13)	"	<b><u>PIAZZA CADUTI SUL LAVORO</u></b> Via Del Giglio
14)	"	<b><u>PIAZZALE FERROVIA (FFSS)</u></b> Via T. Grassi
15)	"	<b><u>PARCHEGGIO DI VIA ROMA</u></b> di fronte Chiesa Annunziata angolo Via S. Quasimodo
16)	"	<b><u>PIAZZA DEI NORMANNI</u></b> Via Montecorvino

- STRADE DI 1ª CATEGORIA DESTINATE A MERCATI E PUBBLICITA':

N.RO	CENTRO ABITATO	DENOMINAZIONE
1)	"	VIA CAMPO D'ISOLA
2)	"	CORSO UMBERTO I°
3)	"	VIA M. BUONARROTI
4)	"	VIA MONTECORVINO
5)	"	VIA STARZA
6)	"	VIA L. CATERINO
7)	"	VIA ROMA

8)	“	VIA DELLE ROSE
9)	“	VIA TONACHELLE
10)	“	VIA M. DIANA
11)	“	VIA T. A. GRASSI
12)	“	VIA P.C. CATERINO
13)	“	VIA DEL GIGLIO
14)	“	VIA DON SALVATORE VITALE
15)	“	VIA ACQUARO
16)	“	VIA G. B. VICO
17)	“	VIA NOVARA

- **STRADE E AREE DI 2<sup>a</sup> CATEGORIA DESTINATE A MERCATI E PUBBLICITA’:**  
TUTTE LE RIMANENTI STRADE E AREE CITTADINE UBICATE NEL CENTRO ABITATO







COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA

Spazio riservato al protocollo  
Ufficio patrimonio UTC

## **COMUNICAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DESTINATO A MERCATO E COMMERCIO ITINERANTE**

*da presentare almeno 15 giorni prima dell'occupazione*

Il sottoscritto (nome e cognome)

\_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il

\_\_\_\_\_

Residente in Via \_\_\_\_\_ n.

\_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ C.F.

\_\_\_\_\_

*da compilare in caso di sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal titolare della concessione*

in qualità di \_\_\_\_\_ della

ditta/associazione/altro

(denominazione)

\_\_\_\_\_

con sede in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Città

\_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA

\_\_\_\_\_

Recapito telefonico per eventuali richieste di chiarimenti

\_\_\_\_\_

### **COMUNICA**

ai sensi degli artt. 5, del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del COSAP-MERCATO che intende occupare il suolo pubblico meglio individuato nell'allegata planimetria (*obbligatoria*) e salvo diverse prescrizioni poste da parte del Comune, in via/p.zza

\_\_\_\_\_ per l'ampiezza di mq. \_\_\_\_\_ determinati da  
(lunghezza) ml. \_\_\_\_\_ x (profondità) ml. \_\_\_\_\_ per la seguente finalità:

MERCATO SETTIMANALE

OCCUPAZIONE IN OCCASIONE DI FIERA;

OCCUPAZIONE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI E SAGRE;

OCCUPAZIONE PER EVENTI ORGANIZZATE DAL COMUNE

altro

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

il giorno \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

#### **dichiara**

di assoggettarsi alle norme del Vigente Regolamento Comunale per l'occupazione del suolo pubblico e di osservare il Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada

#### **chiede** inoltre l'ordinanza per

(ai sensi dell'art. 5 del Codice della Strada – D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

divieto di sosta temporaneo\*

restringimento carreggiata

senso unico alternato

chiusura strada\*

dalle ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ del giorno

\_\_\_\_\_

\* i cartelli devono essere posizionati dal richiedente almeno 48 ore prima.

#### **IMPORTANTE:**

- **la segnaletica provvisoria** e gli eventuali **avvisi informativi** devono essere posizionati a cura del richiedente e secondo le norme del Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 30.04.1992) e relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e loro successive modifiche;
- **l'ordinanza esclusi casi urgenti, deve essere richiesta almeno 10 gg. prima;**
- **la richiesta di proroga di un'ordinanza in scadenza** deve essere avanzata almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori;
- se la richiesta non è presentata nei termini previsti e non è corredata dalla necessaria documentazione, l'ordinanza non potrà essere evasa;
- **Non potranno in alcun caso essere rilasciate concessioni di occupazione spazi e aree pubbliche, per banchetti, conferenze incontri e simili, a singoli, ad organizzazioni ed associazioni o partiti che direttamente si richiamano all'ideologia, ai linguaggi e rituali fascisti, alla sua simbologia e alla discriminazione razziale, etnica, religiosa e sessuale, o per ragioni di lingua, di opinioni politiche, o per condizioni personali o sociali, verificati a livello statutario.**

## SI IMPEGNA

- a) qualora l'occupazione interessi marciapiedi, a garantire una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria di almeno mt 1,20 di larghezza;
- b) qualora l'occupazione interessi parte della carreggiata o sue pertinenze, a ritirare presso lo l'Ufficio tecnico e/o Polizia Municipale, almeno 3 giorni prima della data di inizio dell'occupazione stessa, l'eventuale provvedimento di regolamentazione della circolazione e ad installare la segnaletica ivi prevista;

**Dichiara** inoltre che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata, oltre che all'indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti:

fax                      numero                      \_\_\_\_\_                      indirizzo                      mail  
\_\_\_\_\_

indirizzo                      di                      PEC                      (posta                      elettronica  
certificata) \_\_\_\_\_

### **ALLEGA i seguenti documenti:** (barrare)

- [...] planimetria/disegno illustrativo dello stato di fatto con le dimensioni della sede stradale e con il posizionamento dell'ingombro richiesto (*obbligatorio*)
- [...] (altri                      eventuali                      allegati)
- \_\_\_\_\_

Addi' \_\_\_\_\_

## IL RICHIEDENTE

La presente istanza deve essere sottoscritta alla presenza dell'incaricato d'ufficio, oppure, se firmata anticipatamente o presentata per posta, o PEC, dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/2000).

### **INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196)**

La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73 comma 2 lett.b del Codice Privacy) connesse e strumentali esclusivamente alla **comunicazione di occupazione di suolo pubblico** utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

La informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti.

\*\*\*\*\*  
\*\*



**SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TRIBUTI  
DETERMINAZIONE DEL CANONE**

<b>TARIFFA ANNUALE</b>	<b>TARIFFA GIORNALIERA</b>		<b>TIPO OCCUPAZIONE</b>	<b>X coefficiente</b>	<b>MQ</b>	<b>TOT €</b>
<b>1 CAT</b>	<b>1 CAT</b>					
<b>2 CAT</b>	<b>2 CAT</b>		Tariffa oraria area mercatale fino a 9 ore	<b>1,7</b>		
			Mercato settimanale 7h – banchi beni durevoli	<b>1,7</b>		

	<b>X</b>	(riduzione attività ricorrente 30%, art. 11 del Regolamento)			
		Mercato settimanale 7h – banchi alimentari (riduzione attività ricorrente 30%, art. 11 del Regolamento)	<b>1,7</b>		
		Occupazioni realizzata da spuntisti 7h			
		Occupazioni realizzata in occasione di fiere	<b>2,00</b>		
		Occupazioni realizzata in occasione di manifestazioni e sagre	<b>1,00</b>		
	Occupazioni in occasione di eventi e manifestaizoni organizzate dal comuna	<b>0,00</b>			

**Il funzionario delegato**

---



**SPAZIO RISERVATO AL RESPONSABILE DELL'UTC**

**RIF PROT.** \_\_\_\_\_

**AUTORIZZAZIONE PROT. N** \_\_\_\_\_ **DEL** \_\_\_\_\_

**PARERE VIGILI ( )SI--- ( ) NO---**

**PAGAMENTO EFFETTUATO IN DATA** \_\_\_\_\_

**Mq** \_\_\_\_\_

**PER €** \_\_\_\_\_

**A MEZZO** \_\_\_\_\_

**( ALLEGA RICEVUTA \_\_\_\_\_ )**

**DATA**

**SI AUTORIZZA  
IL RESPONSABILE UTC**

\_\_\_\_\_